Accordo sull'esportazione di vini italiani in Svizzera

Conchiuso il 25 aprile 1961 Approvato dal Consiglio federale il 1° agosto 1961 Entrato in vigore il 1° marzo 1962

In applicazione dell'articolo 5 del trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923², una commissione di periti italo-svizzera si è adunata per conchiudere un nuovo accordo sull'esportazione di vini italiani in Svizzera, segnatamente per quanto riguarda i certificati speciali³ di origine e di provenienza, i certificati di analisi e la classificazione di tali vini in Svizzera, e ha convenuto quanto segue:

Art. 1⁴ Certificati d'origine

Ogni spedizione di vino italiano recante l'indicazione «Denominazione di origine controllata» (DOC) o «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) e destinato ad essere messo in commercio in Svizzera deve essere corredata di un certificato d'origine, in doppio esemplare.

Il certificato d'origine non è richiesto nei casi di spedizioni occasionali ed isolate di vino italiano che non superino i 400 litri. Questa eccezione non si applica ai vini speciali (vini dolci, vini spumanti, vini di liquorosi, mistelle, vermut, vini aromatizzati, ecc.).

Il certificato d'origine deve garantire che i vini italiani recanti l'indicazione «Denominazione di origine controllata» (DOC) o «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) sono conformi alle disposizioni italiane concernenti i vini in questione, provengono da una regione o da un luogo di produzione ufficialmente delimitato e sono ottenuti da vitigni autorizzati.

I certificato deve essere steso conformemente all'allegato n.1.

Art. 2⁵ Certificati d'indicazione geografica riconosciuta

I vini da tavola italiani recanti un'indicazione geografica riconosciuta in Italia da un decreto ministeriale senza durata di validità predeterminata, destinati ad essere messi

RU 1962 191

- Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
- ² RS **0.946.294.541**
- Nel presente accordo, i certificati di origine e di provenienza sono designati «speciali» rispetto ai certificati di origine usuali rilasciati dalle camere di commercio per gli scambi commerciali internazionali.
- Nuovo testo giusta il n. I del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto 1990 (RS 0.946.294.541.40).
- Nuovo testo giusta il n. I del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto 1990 (RS 0.946.294.541.40).

0.946.294.541.4 Commercio

in commercio in Svizzera, devono essere corredati di un certificato d'indicazione geografica riconosciuta, in doppio esemplare, attestanti che sono conformi alle disposizioni italiane concernenti i vini in questione, provengono da una regione o da un luogo di produzione ufficialmente delimitato e sono ottenuti da vitigni autorizzati

Il certificato d'indicazione geografica riconosciuta non è richiesto nei casi di spedizioni occasionali ed isolate di vino italiano che non superino i 400 litri. Ouesta eccezione non si applica ai vini speciali (vini dolci, vini spumanti, vini di liquorosi, mistelle, vermut, vini aromatizzati, ecc.).

Il certificato d'indicazione geografica riconosciuta deve essere redatto conformemente all'allegato n. 2.

Art. 36 Certificati speciali

I vini italiani senza indicazione d'origine e senza indicazione geografica riconosciuta, enumerati all'allegato n. 3, destinati ad essere messi in commercio in Svizzera, devono essere corredati di uno speciale certificato, in doppio esemplare, attestante la provenienza regionale della merce.

Il certificato speciale non è richiesto nei casi di spedizioni occasionali ed isolate di vino italiano che non superino i 400 litri. Questa eccezione non si applica ai vini speciali (vini dolci, vini spumanti, vini di liquorosi, mistelle, vermut, vini aromatizzati. ecc.).

Il certificato speciale deve essere redatto conformemente all'allegato n. 4 del presente accordo

Art. 47 Liste dei vini e degli organismi di certificazione e certificati d'analisi

A. Liste dei vini e degli organismi di certificazione

Al momento dell'entrata in vigore del sesto protocollo addizionale al presente accordo e, in caso di modificazione, prima del 30 settembre di ogni anno, le autorità italiane competenti comunicano alle autorità svizzere la lista dei vini costituenti l'oggetto di decreti ministeriali che riconoscono loro l'indicazione «Denominazione di origine controllata» (DOC) o «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) o ancora un'indicazione geografica riconosciuta ai sensi dell'articolo 2. Questa comunicazione menzionerà le coordinate dei rispettivi decreti ministeriali, nonché gli organismi che dispongono in Italia di una competenza territoriale sul luogo di produzione dei vini in questione e sono pertanto abilitati a rilasciare i certificati richiesti. Le modificazioni entrano in vigore il primo giorno dell'anno succes-

La lista dei vini e degli organismi di certificazione comunicata giusta il capoverso precedente è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

7 14 agosto 1990 (RS 0.946.294.541.40).

Nuovo testo giusta il n. I del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto 1990 (RS **0.946.294.541.40).** Nuovo testo giusta il n. I del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 6

B. Certificati d'analisi

Ogni spedizione di vino italiano destinato ad essere messa in commercio in Svizzera deve essere corredata di un certificato d'analisi, in doppio esemplare, eccezion fatta delle spedizioni occasionali ed isolate che non superino i 400 litri. Il certificato d'analisi deve essere redatto conformemente all'allegato n. 5 del presente accordo.

Nella misura in cui il vino reca l'indicazione «Denominazione di origine controllata» (DOC) o «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) o ancora un'indicazione geografica riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, il certificato d'analisi deve essere rilasciato dall'organismo competente designato nella lista menzionata alla lettera A del presente articolo. Per gli altri vini, il certificato d'analisi deve essere rilasciato dagli stessi organismi, nella misura in cui dispongono della competenza territoriale sul luogo di produzione del vino in questione.

L'esame organolettico e fisico-chimico deve garantire che il prodotto analizzato è esente da alterazioni, che non ha subito altre aggiunte se non quelle autorizzate dalle legislazioni italiana e svizzera, che non presenta alcuna anomalia e che è di buona qualità. Questo esame deve, inoltre, garantire (salvo per i vini speciali) che il vino analizzato è stato ottenuto dalla fermentazione alcolica del mosto di uva fresca.

Su richiesta presentata tempestivamente dall'esportatore, gli organismi abilitati a rilasciare i certificati d'analisi, procederanno al prelievo dei campioni necessari per l'analisi e ne conserveranno un campione testimonio durante almeno sei mesi. Il prelievo dei campioni per l'analisi avrà luogo in conformità alle vigenti prescrizioni italiane.

Art. 5

È istituita una commissione mista di periti italo-svizzera, la quale potrà adunarsi in qualsiasi momento, su domanda di una delle due parti contraenti, al fine di esaminare tutti i problemi concernenti l'applicazione del presente Accordo e di proporre quelle eventuali modificazioni che si rendessero necessarie.

Art. 6

Il presente Accordo, che sostituisce quello del 3 dicembre 1923⁸, entrerà in vigore non appena sarà stato approvato dai Governi dei due Paesi. In caso di disdetta, il presente Accordo resterà in vigore per 6 mesi a decorrere dal giorno della stessa.

Fatto a Zurigo, in duplice esemplare, il 25 aprile 1961.

(Seguono le firme)

⁸ Non pubblicato.

0.946.294.541.4 Commercio

	Allegato 19
Istituto che rilascia il certificato	N.
Certificato d'origine per l'esportaz di vini italiani recanti l'indicazione	
Si certifica che il vino	
spedito alla ditta	
dalla ditta	
contenuto in	
recante le marche	
ed i numeri	
del peso lordo di kg	
del peso netto di kg	
	ona, presenta all'esame fisico-chimico ed no naturale di detta origine e corrisponde
	(timbro)
	Il direttore:
(luogo), (data)	

 $^{^9}$ Nuovo testo giusta il n. II del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto 1990 (RS $\bf 0.946.294.541.40).$

	Allegato 2 ¹⁰
Istituto che rilascia il certificato	N.
Certificato per l'esportazione in Svizze geografica riconosciuta	era di vini italiani con indicazione
Si certifica che il vino	
spedito alla ditta	
dalla ditta	
contenuto in	
recante le marche	
ed i numeri	
del peso lordo di kg	
del peso netto di kg	
è stato prodotto a (luogo di produzione)	
proviene da vitigni autorizzati della zona e riconosciuta utilizzata.	corrisponde all'indicazione geografica
	(timbro)
	Il direttore:
(luogo), (data)	

Nuovo testo giusta il n. II del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto 1990 (RS 0.946.294.541.40).

0.946.294.541.4 Commercio

Sicilia

Allegato 311

Lista secondo l'articolo 3 dell'Accordo

Regione Trentino Alto Adige Campania Atesino/Tiroler Conca Gragnano Veneto Campania Chiaretto di Verona Val d'Illasi Basilicata Val Tramigna Lucania

Friuli Venezia Giulia Calabria

Friuli Venezia Giulia con nome di Moscato di Cosenza Calabria

vitigno autorizzato nella regione

Emilia Romagna Filtrato dolce Ancelotta Corvo di Casteldaccia

dell'Emilia Trapani Emilia Eloro Mamertino Toscana

Aleatico di Portoferraio Sardegna Vin Santo toscano Alghero Nuoro Lazio Sassari

Grottaferrata

¹¹ Nuovo testo giusta il n. II del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto 1990 (RS $\bf 0.946.294.541.40$)

	Allegato 41
Istituto che rilascia il certificato	N.
Certificato speciale per l'esportazione ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo ita	
Si certifica che il vino	
spedito alla ditta	
dalla ditta	
contenuto in	
recante le marche	
ed i numeri	
del peso lordo di kg	
del peso netto di kg	
è stato prodotto in Italia, nella regione di	
	(timbro)
	Il direttore:
(luogo), (data)	_

Nuovo testo giusta il n. II del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto 1990 (RS 0.946.294.541.40).

0.946.294.541.4 Commercio

	Allegato 5 ¹³
Istituto che rilascia il certificato	N.
Certificato d'analisi	
	vino naturale*, vino viné*, vino frizzante*, no spumante*, vermut*, o altri vini aroma-
* sottolineare ciò che fa al caso	
recante la designazione d'origine	
o l'indicazione geografica riconosciuta	
o la designazione di provenienza	
spedito in Svizzera dalla ditta	
recante le marche	ed i numeri
del peso lordo di kg	
del peso netto di kg	
Il campione indicato è stato prelevato il	, secondo le direttive
dell'Accordo italo-svizzero del	, da
e analizzato da	
(Laboratorio che rilascia il certificato)	
Il sigillo è stato riconosciuto intatto al mo	omento dell'analisi.
Risultato dell'analisi	
	vati dalla convenzione dell'O.I.V. del 13 otdi tali, secondo i metodi ufficiali italiani).
A. Esame organolettico	
Limpidezza	Aspetto

Sapore _____

Odore _____

 $^{^{13}}$ Nuovo testo giusta il n. II del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto 1990 (RS $\bf 0.946.294.541.40$).

B. Esame fisico-chimico	
Densità 20°/20°	
Alcool % in volume	
Estratto secco totale (densimetrico) g/1	
Zuccheri anteinversione g/1	
Zuccheri postinversione g/11	
Acidità totale (in acido tartarico) g/1	
Acidità volatile (in acido acetico) g/1 _	
Ceneri g/1	
Anidride solforosa totale (vino bianco)	mg/1
(L'anidride solforosa libera non supera	35 mg/1)
C. Dati complementari	
Anidride carbonica (vini frizzanti e vini	i spumanti)
Conclusioni	
esente da alterazioni e non ha subito a	o ha dimostrato che il prodotto analizzato è altre aggiunte all'infuori di quelle autorizzate noltre, l'analisi non ha rivelato alcuna anoma- buona qualità.
	trato che il vino analizzato è naturale, vale a zione alcolica del mosto di uva fresca ¹⁴ .
	(timbro
(luogo), (data)	
L'analizzatore:	Il direttore:
	-

 $^{^{14}}$ $\,$ Da certificare solo per i vini all'infuori dei vini dolci, vini speciali, Mistelle, vermut ed altri vini aormatizzati.

0.946.294.541.4 Commercio

Allegato 615

 $^{^{15}}$ Abrogato dal n. II del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto 1990 (RS $\bf 0.946.294.541.40$).